

Allegato C al n° 13205 di raccolta



STATUTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Titolo I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1.

E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio delle Piccole e Medie Imprese per il Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati" o, in forma abbreviata, "Consorzio SIIT - PMI".

Art. 2.

Il Consorzio ha sede legale e sede operativa per i rapporti con i terzi in Genova, via San Vincenzo, n. 2, ed avrà altresì, a livello operativo, l'utilizzo delle sedi dei consorziati. Potranno inoltre essere costituite sedi secondarie e rappresentative in tutto il territorio nazionale previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3.

La durata del Consorzio è fissata in anni dieci dalla sua costituzione. Detto termine potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio Direttivo da adottarsi con la maggioranza assoluta.

Art. 4.

Il Consorzio non persegue finalità di lucro ed ha il fine di partecipare alle iniziative della Regione Liguria attuate dal Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio acquisirà una partecipazione di capitale nella Società Consortile per azioni SIIT S.c.p.a. allo scopo di rappresentare i propri soci consorziati e di consentire loro la partecipazione a tutte le attività della SIIT S.c.p.a. di cui il presente consorzio si impegna a rispettare lo Statuto ed a sottoscrivere gli eventuali patti o accordo parasociali

Il Consorzio potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività ritenuta opportuna per favorire la partecipazione dei Consorziati alle iniziative della SIIT S.c.p.a. e potrà altresì favorire la nascita e lo sviluppo di progetti mirati:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Vertical handwritten notes on the right margin: "Alm. B.C.", "A. A.", "Daniele Lombardi", and "9/10/11".



- al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area del distretto tecnologico;
- all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto del distretto tecnologico;
- al trasferimento di conoscenze tecnologiche tra le aziende operanti nell'area del distretto tecnologico ed i Consorziati;

Il Consorzio è tenuto a redigere e presentare rendiconti annuali e dovrà comunque tenere al corrente i Consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.

Titolo II

I SOCI - AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 5.

Possono essere soci del Consorzio le Imprese Piccole e Medie, secondo la definizione data dal D.M. Attività Produttive n. 19.470, 18 aprile 2005 e s.m.i., costituite in forma di società di capitali, che dispongono di una unità locale ubicata nel territorio regionale ed esercitano l'attività nel settore di competenza del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati - o nei settori complementari o correlabili - e che soddisfano i parametri dell'affidabilità economico e finanziaria di cui al D.M. dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 593, 8 agosto, 2000.

Le Imprese che desiderano diventare socie del Consorzio presentano domanda al Consorzio stesso nella quale devono dichiarare:

- la ragione sociale, la sede, il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante;
- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nel capoverso che precede;
- la piena soddisfazione dei requisiti previsti dal D.M. Attività Produttive n. 19.470, 18 aprile 2005 e s.m.i che qualificano la Piccola e Media Impresa

CN
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
 -2-

d) il pieno rispetto - mediante autocertificazione del legale rappresentante della società - dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati nell'allegato 1 del D.M. dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 593, 8 agosto 2000;

Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente dal Consiglio Direttivo, con delibera da adottarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, sentito il parere - non vincolante - del Comitato Esecutivo del SIIT S.p.a. o, in mancanza, dell'Amministratore Delegato del SIIT medesimo.

Art. 6.

Il Consorziato che per qualsivoglia motivo dovesse variare la propria forma sociale, il proprio oggetto sociale oppure dovesse cedere la propria azienda od un ramo della stessa, deve dare pronta comunicazione di tale variazione al Consiglio Direttivo che, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione potrà, con delibera motivata, escludere il Consorziato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri.

Art. 7.

I soci possono recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo raccomandata. Il recesso del rapporto si intende esecutivo a 3 (tre) mesi dalla data di spedizione di tale raccomandata.

Art. 8.

Oltre che nei casi previsti per legge e dall'art. 6 che precede, il Consiglio Direttivo, con delibera motivata adottata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi Membri, può escludere il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
- c) che senza giustificato motivo, declina il conferimento in incarichi e/o commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione degli incarichi;



- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o adottate a seguito di deliberazione dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo;
- e) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio;
- f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
- g) che non è più in grado di garantire la propria affidabilità economico finanziaria ai sensi del D.M. dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 593, 8 agosto 2000;
- h) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nei casi d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato da Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e la delibera di esclusione potrà essere adottata se l'inadempienza del Consorziato si sarà protratta per 15 (quindici) giorni da tale data.

Art. 9.

Il Consorziato receduto o escluso avrà diritto soltanto al rimborso della quota di fondo consortile versata, senza alcuna maggiorazione e/o interessi, dedotta l'eventuale quota di competenza del Consorziato receduto o escluso destinata alla copertura di costi e/o perdite del Consorzio o dedotti gli eventuali costi sostenuti dal Consorzio stesso nell'interesse esclusivo del Consorziato receduto o escluso, sino alla data in cui il recesso o l'esclusione devono avere effetto.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio durante il quale si verificasse la causa di scioglimento del rapporto.

La predetta somma verrà rimborsata entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

In mancanza di detta domanda le parti spettanti ai soci uscenti rimangono assegnate al fondo consortile.

-4-

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Panzini', 'Set', 'Im', and others.]

[Vertical handwritten notes on the right margin, including 'C', 'As', and 'Pro-ida'.]

In ogni caso i Consorziati receduti od esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui il Consorziato receduto o escluso rivestiva detta qualità.

Titolo III

FONDO CONSORTILE

Art. 10.

Il fondo consortile è illimitato ed è formato dalle quote versate da ciascuno Consorziato in ragione di € 1.000,00 (millevirgolazerozero) ciascuno.

I Consorziati partecipano al Consorzio in quote uguali.

Tutti i Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio al momento della loro ammissione, oltre alla suddetta quota di fondo consortile, un contributo di adesione di € 500,00 (cinquecentovirgolazerozero); tale contributo potrà essere variato con delibera del Consiglio direttivo.

Inoltre tutti i Consorziati sono tenuti a versare annualmente un contributo in conto gestione determinato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo, con delibera da adottare con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

Ogni Consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio tutte le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal Consorziato stesso nel suo esclusivo interesse e, comunque, non previste dall'art. 4 del presente Statuto.

Il patrimonio del Consorzio è costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

- a) dalle quote versate dai Consorziati a titolo di contributo di adesione;
- b) dalle quote di fondo consortile versate dai Consorziati;
- c) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con i contributi in conto esercizio stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) da eventuali riserve straordinarie.

Titolo IV

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp at the top right and several signatures along the right margin.]

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 11.

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

Art. 12.


L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati che siano in regola con il pagamento di quanto previsto dall'art. 10 che precede.

L'Assemblea decide il numero dei membri che dovranno costituire il Comitato Direttivo, ricompresi entro il numero minimo e massimo stabilito dall'art. 16 che segue.

L'assemblea elegge tra i legali rappresentanti di ciascuna impresa consorziata (o di un suo delegato, purché appartenente all'organigramma aziendale) i membri del Comitato Direttivo, fatta eccezione per il Presidente. Ogni impresa può indicare un solo candidato. Vengono proclamati eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti espressi dai presenti. In caso di parità dei voti si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Nell'eventualità in cui, anche alla seconda votazione di ballottaggio, due o più candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Con successiva votazione l'Assemblea provvederà altresì a nominare il Presidente del Consorzio che potrà essere scelto anche al di fuori dei legali rappresentanti o dei delegati delle singole imprese consorziate. Anche in tal caso, viene proclamato eletto colui che riporterà la maggioranza relativa dei voti espressi dai presenti.

In caso di parità dei voti si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Nell'eventualità in cui, anche alla seconda votazione di ballottaggio, due o più candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

L'Assemblea, in sede ordinaria, in particolare:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) nomina, con il procedimento di elezione di cui al presente articolo, il Presidente del Consorzio, scegliendolo anche al di fuori dei legali rappresentanti o delegati dei Consorziati;
- c) approva il preventivo e il consuntivo di gestione su proposta del Presidente, nonché la situazione patrimoniale del Consorzio alla fine di ciascun esercizio;
- d) delibera sui provvedimenti da adottare in relazione alle problematiche che, di volta in volta, le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- e) propone al Consiglio Direttivo gli indirizzi strategici nonché i piani operativi predisposti dai Consorziati;
- f) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dai Consorziati.

L'Assemblea dei Consorziati delibera infine su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.

Art. 13

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consorziati.

La convocazione viene fatta con qualunque mezzo (anche telematico) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, l'invito deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolge la riunione. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le medesime modalità di cui sopra il giorno prima di quello fissato per la riunione.

Il Presidente deve consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai Consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the right side, there is a large circular stamp with illegible text inside. The signatures are written in black ink and vary in style, some appearing to be initials or short names.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Ogni Consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Consorziato può avere più di una delega. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei Consorziati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea in sede ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

L'Assemblea in sede straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazioni del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto. Può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Consorziati aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, la metà.

Art. 15


Il Presidente del Consorzio è scelto dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui all'art. 12 che precede.

Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati ed i terzi, anche in giudizio.

Al Presidente spettano tutti i poteri necessari per la ordinaria amministrazione del Consorzio.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



In caso di assenza e/o impedimento del Presidente i poteri sono esercitati dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 16.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di ~~cinque~~ ^{tre} ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Consorziati con le modalità di cui all'art. 12 che precede.

Il mandato conferito ai Consiglieri ha durata triennale e può essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano, ovvero a richiesta da uno dei Consiglieri, mediante comunicazione effettuata con qualunque mezzo (anche telematico) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di estrema urgenza, tuttavia, le convocazioni possono essere effettuate anche con preavviso di 48 (quarantotto) ore, anche telefonicamente.

La convocazione deve contenere il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.


Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno luogo normalmente nella sede del Consorzio, ma nell'avviso di convocazione può anche essere indicato un diverso luogo, purché in Italia.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri; delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per le specifiche ipotesi previste dall'art. 17 del presente statuto, lettere f) i) ed m), ove è prevista una maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi Membri. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché vi sia la presenza di tutti i membri. Nel caso in cui, per due sedute consecutive non risulti validamente costituito o non venga raggiunta l'unanimità, la questione viene sottoposta all'esame dell'Assemblea dei Consorziati al fine di favorire il raggiungimento di una intesa entro 30 (trenta) giorni.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

Vertical handwritten notes on the right margin: "Per il", "Ar", "Orode...".



Handwritten initials/signature

Nel frattempo il Presidente potrà assumere, per le questioni di interesse comune, i provvedimenti indispensabili e indifferibili, che saranno vincolanti per tutti i Consorziati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario, trascritte in apposito libro, conservato presso la sede del Consorzio, ove ogni Consorziato può prenderne visione, e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni, decade automaticamente dall'ufficio. Verificandosi tale ipotesi, il Consigliere decaduto viene sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo da adottarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi Membri.

Handwritten signature

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 17.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e può compiere tutti gli atti utili od opportuni per l'attuazione dei fini consortili.


Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) definisce le politiche generali di gestione;
- b) verifica, approva e realizza gli indirizzi strategici proposti dall'Assemblea dei Consorziati;
- c) elabora, verifica, approva e realizza i piani operativi predisposti dai Consorziati;
- d) nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dello stesso Consiglio e, in tal caso, senza diritto di voto.
- e) approva il preventivo e il consuntivo di gestione su proposta del Presidente, nonché la situazione patrimoniale del Consorzio alla fine di ciascun esercizio;
- f) delibera sulla ammissione e sull'esclusione dei Consorziati;
- g) delibera in merito ad eventuali reintegrazioni o modifiche del Fondo Consortile, stabilendo entità e periodicità dei correlativi versamenti;
- h) delibera in merito alla assunzione o concessione da parte del Consorzio di garanzie;

Handwritten signature

Handwritten initials/signature

Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



- i) delibera sull'ammontare del contributo in conto gestione che i Consorziati sono tenuti a versare annualmente;
- l) nomina procuratori per determinati atti o categorie di atti stabilendo le modalità per l'esercizio dei poteri di firma;
- m) provvede alla sostituzione del Consigliere o dei Consiglieri decaduti;
- n) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dall'Assemblea dei Consorziati;
- o) sceglie, tra i propri membri, coloro che dovranno rappresentare le PMI all'interno del SIIT S.c.p.A.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei suoi Membri, salvi casi previsti dalle lettere f) i) ed m) che precedono per cui è prevista una maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi Membri.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente. Di tali verbali verrà trasmessa copia, a cura del Segretario, anche telematicamente

Art. 18.

Ciascun Consorziato si impegna a svolgere la propria attività in modo da evitare di recare danno o pregiudizio di qualsiasi natura alla cooperazione tra i Consorziati nell'ambito consortile e a trattare con la dovuta riservatezza ed esclusivamente per gli scopi consortili le informazioni comunque ricevute.

Tutte le attività consortili di ricerca finanziata verranno svolte dal Consorzio avvalendosi del personale e delle strutture aziendali dei singoli consorziati.

Art. 19.

Nessun Consorziato potrà cedere, o in qualsiasi modo trasferire tutta o parte la propria quota di partecipazione al Consorzio e/o qualsiasi diritto e/o interesse connesse e/o provenienti dal Contratto di Consorzio e/o qualsiasi parte di esso.

Art. 20.

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del codice civile.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a prominent 'Sot' signature.]

[Vertical handwritten notes on the right margin, including 'A. d. la tar' and '9/1/94'.]

[Handwritten mark]

La liquidazione del Consorzio e del patrimonio è compiuta da due liquidatori nominati dal Consiglio Direttivo.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il capitale, il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione e sino alla quota a ciascuno assegnata.

Art. 21.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci tra loro, tra i soci ed il Consorzio od i suoi amministratori saranno di competenza esclusiva del Foro di Genova

Art. 22.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile. *1/2 del "circolo" addizionale*

[Handwritten signatures and names]

[Circular stamp: TRIBUNALE DI GENOVA]

[Handwritten signature: Emanuele]